



Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

Incaricati della CFB

**Rapporto della Commissione federale
delle banche**

Marzo 2008



Riassunto

A partire dalla revisione della norma concernente gli incaricati dell'inchiesta, entrata in vigore alla metà del 2004, la CFB ha proceduto alla nomina di incaricati in misura sempre maggiore nell'ambito del suo "enforcement relativo ai mercati finanziari". Le esperienze in merito a questo strumento, illustrate nel presente rapporto, sono estremamente positive e rivestono grande utilità per l'intera piazza finanziaria. La CFB è così in grado di disimpegnare le proprie risorse e di avvantaggiarsi delle conoscenze specialistiche di tali esperti. L'oggetto dei mandati è vario e consistono ad esempio nell'analizzare per la CFB fattispecie rilevanti ai fini del diritto di vigilanza o di condurre delle procedure di liquidazione. Il fatto che la CFB ordini inchieste presso istituti autorizzati non è un segno di sfiducia nei confronti della loro società di audit, ritenuto che, per evitare conflitti di interesse, appare opportuno affidare tali mandati a terzi esperti in materia (capitoli 1 e 10).

La CFB ritiene particolarmente importante che il processo di selezione degli incaricati sia fondato su criteri trasparenti e oggettivi. Essa gestisce un pool permanente di incaricati basato su una procedura di offerta pubblica. Le offerte ricevute sono elaborate in conformità con i criteri stabiliti in precedenza. Le offerte esistenti devono essere aggiornate su base annua. Attualmente il pool di incaricati della CFB conta 52 candidati, di cui 29 studi legali e 7 società di audit riconosciute. La CFB tiene regolarmente corsi di formazione per tali candidati (capitolo 2).

La selezione per singoli mandati avviene analogamente sulla base di criteri chiaramente definiti. La CFB mira a un'ampia distribuzione dei mandati all'interno del pool. Dei 52 candidati finora ammessi, 39 hanno ricevuto incarichi. Dalla metà del 2004 la CFB ha assegnato 177 mandati, di cui 85 solo nel 2007. La CFB si attiene alle normative che disciplinano gli appalti pubblici, nella misura in cui le stesse sono applicabili (capitolo 3).

La CFB conferisce mandato agli incaricati mediante una decisione formale rivolta agli istituti oggetto del procedimento. In tale decisione è specificato anche il compito degli incaricati. L'istituto in questione può impugnare tale decisione direttamente dinanzi al tribunale oppure, in caso di decisione supercautelare, può chiedere alla CFB una decisione impugnabile. La CFB conferma il mandato agli incaricati tramite uno scritto, in cui indica anche l'onorario concordato nel caso concreto. Mediante accettazione del mandato, gli incaricati stipulano un contratto di diritto pubblico con la CFB (capitolo 4).

Finora la CFB si è avvalsa di 83 «incaricati dell'inchiesta». Essi accertano una fattispecie rilevante ai fini del diritto di vigilanza e redigono un rapporto alla sua attenzione. Gli incaricati dell'inchiesta non hanno il compito di confermare a tutti i costi il sospetto iniziale della CFB, bensì di fornire alla stessa una base decisionale quanto più chiara possibile. La CFB può anche autorizzare gli incaricati dell'inchiesta ad operare in vece degli organi della società, ciò che si è rivelato estremamente utile per bloccare degli attivi soprattutto all'estero (capitolo 5).



Gli incaricati della CFB operano nel senso più ampio con i medesimi poteri della CFB stessa. Tuttavia, diversamente dalla CFB, gli stessi non possono prendere decisioni formali. I rapporti redatti dagli incaricati dell'inchiesta non sono perizie legali ma si limitano a un esposto dei fatti giuridicamente rilevanti. Gli incaricati sono tenuti a comprovare i fatti esposti, affinché le parti possano prendere posizione in merito (capitolo 6).

La CFB vigila sull'attività degli incaricati, con i quali intrattiene, a seconda del mandato, contatti molto intensi. La vigilanza comprende anche un rigoroso controllo dei costi attuato mediante frequenti conteggi intermedi. Le liquidazioni, in particolare, rappresentano tuttavia anche una sfida per i controlli interni in seno alla CFB (capitolo 7).

I costi degli incaricati sono a carico degli istituti che sono oggetto dei procedimenti della CFB, conformemente al principio della causalità. La CFB assume in misura limitata garanzie dei costi, per permettere accertamenti iniziali circa l'obbligo di assoggettamento anche in caso di istituti non autorizzati, la cui situazione finanziaria è incerta. Dal 2004 i mandati della CFB hanno determinato onorari per un totale di circa 21 milioni di franchi, di cui 12 milioni nel 2007 e 7 milioni nel 2006. I costi dei singoli mandati sono estremamente variabili. I mandati per istituti autorizzati sono di norma notevolmente più estesi e pertanto più costosi di quelli per istituti non autorizzati (capitolo 8).

Finora non hanno avuto luogo processi relativi alla responsabilità degli incaricati e dello Stato in merito all'attività di incaricati. Le disposizioni legali in materia saranno modificate dal 1 gennaio 2009 con l'entrata in vigore della «Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari» (LAUFIN). A partire da quella data, l'AUFIN e in via sussidiaria la Confederazione avranno responsabilità causale per l'attività degli incaricati, ma solo in caso di violazione di «importanti doveri d'ufficio» di un incaricato (capitolo 9).